ALLEGATO 1

**UNIONE EUROPEA** **REPUBBLICA ITALIANA** **REGIONE LIGURIA**

OBIETTIVO "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE"

PROGRAMMA OPERATIVO

2007-2013

Parte Competitività

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

**ASSE 1 INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'**

# Bando Azione 1.2.3 "Innovazione"

## 1. Riferimenti normativi

- Legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 "Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione"
- Deliberazione di Giunta Regionale 1278 del 26/10/2007 di presa d'atto del Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Parte Competitività – della Regione Liguria;
- Decisione della Commissione di approvazione del Programma C(2007) 5905 del 27/11/2007 e successive modifiche approvate con Decisione della Commissione C(2012) 670 del 14 febbraio 2012;
- Delibera CIPE (n° 36 del 15/06/07) di co-finanziamento statale;
- Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e s.m.i.;
- Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;
- Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
- Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione, Regolamento generale di esenzione per categoria;
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, 2006/C 323/01;
- Decisione C(2007) 5618 def.cor. del 28.11.2007 – Aiuto di Stato N.324/2007 Italia – Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.
- Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- Decreto del Presidente della Repubblica del 03 ottobre 2008 n. 196, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio;
- L.R. 25/11/2009 n. 56, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;

## 2. Obiettivi

L'azione intende rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso il sostegno all'acquisizione di competenze e strumenti che favoriscano lo sviluppo dell'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI).

## 3. Soggetti beneficiari ([1])

Possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole e medie imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, singole e associate , anche in forma cooperativa o consortile, iscritte al registro delle imprese ed attive al momento della presentazione della domanda. ([1])

Per la definizione di impresa si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003.
Ai fini della determinazione della dimensione d' impresa si fa riferimento al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005
Non possono presentare domanda di agevolazione i Raggruppamenti Temporanei di Impresa.

Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- gli investimenti riguardanti le attività economiche svolte dall'impresa relative ai settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato, dell'industria carboniera, dell'industria siderurgica, della costruzione navale e delle fibre sintetiche, in applicazione dei divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie.
- aiuti ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di liquidazione o che si trovino nelle condizioni di difficoltà di cui al punto 7, art.1 del Regolamento n. 800/2008;

## 4. Localizzazione

Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono interessare strutture operative ubicate sul territorio della Regione Liguria, che, al momento della presentazione della domanda, risultino regolarmente censite presso la CCIAA ([1]) competente e nella piena disponibilità dell'impresa.

([1]) tutti i dati acquisibili presso la C.C.I.A.A., indicati in domanda e negli allegati, devono corrispondere e rispecchiare la realtà aziendale. Nel caso in cui le informazioni indicate in domanda e negli allegati non fossero conformi a quelli presenti presso la C.C.I.A.A., in quanto in via di recepimento da parte della stessa, l'impresa dovrà indicare gli estremi dell'istanza presentata alla Camera di Commercio per la variazione dei dati. Non saranno comunque ammissibili istanze di regolarizzazione inoltrate alla C.C.I.A.A. successivamente alla data di presentazione della domanda, anche se tali regolarizzazioni avessero effetto retroattivo.

Sono escluse dal solo obbligo di iscrizione al registro delle imprese, le corporazioni istituite per legge per lo svolgimento di un servizio indispensabile.

## 5. Iniziative ammissibili

Sono considerate ammissibili le iniziative proposte da piccole e medie imprese per lo sviluppo dell'innovazione intesa come produzione, assimilazione e sfruttamento con successo della novità nei settori economico e sociale.

Sono considerati ammissibili ad agevolazione gli investimenti finalizzati all'introduzione di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, dal punto di vista tecnologico, produttivo, commerciale, organizzativo e gestionale, al miglioramento dell'efficienza produttiva, dell'impatto ambientale, con particolare riferimento a iniziative per lo sviluppo di eco-innovazioni

Gli investimenti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

L'avvio e la conclusione del programma di investimento coincidono rispettivamente con la data del primo e dell'ultimo titolo di spesa (fattura, ricevuta fiscale, parcella o titolo equipollente) ammesso ad agevolazione

Il costo totale dell'investimento agevolabile non può essere inferiore ad euro 30.000,00.

Tutti gli interventi devono essere già definiti al momento della presentazione della domanda con un progetto dettagliato dell'investimento previsto.

L'impresa deve apportare un contributo finanziario pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili rappresentato da capitali propri o da finanziamenti perfezionati per atto scritto non agevolati e non assistiti da garanzie pubbliche.

Tale partecipazione non è richiesta per le iniziative agevolate con il contributo "de minimis".
Tutti i titoli di spesa dovranno essere intestati all'impresa richiedente/beneficiaria dell'agevolazione.

## 6. Spese ammissibili

**A) <u>Innovazione tecnologico-produttiva</u>**

A.1 acquisizione di impianti produttivi, macchinari ed attrezzature, di nuova fabbricazione, correlati all'introduzione di innovazioni di prodotto e/o di processo e/o di servizio. Non sono ammissibili i mezzi per il trasporto di merci e/o di persone (ad eccezione dei mezzi all'interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione);

A.2 acquisizione di brevetti, licenze, marchi**,** programmi informatici connessi al programma di innovazione

A.3 consulenze strettamente connesse all'introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo e/o di servizio, nel limite del 20% della somma delle voci di cui ai punti precedenti.

**B) <u>Innovazione organizzativa</u>**

B.1 spese di consulenza per:

- check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda per quanto concerne gli approvvigionamenti e la commercializzazione, il ciclo produttivo, le risorse umane e strumentali:

- l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi (analisi della redditività, individuazione dei tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di produzione, ecc.)
- la realizzazione di progetti di ottimizzazione della logistica
- per l'ottenimento della certificazione etica-sociale SA 8000
- il supporto all'innovazione in campo ambientale ed energetico

B.2 spese di consulenza per:

- l'ottenimento della certificazione di processo e/o di prodotto e per l'adeguamento del sistema di qualità aziendale alla nuova normativa comunitaria in materia di certificazione di qualità nonché per il miglioramento della qualità ambientale per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
- la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per la voce di spesa B.2 sono esclusi gli adempimenti prescritti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia.

B.3 spese per:

- la realizzazione e/o acquisizione di sistemi di rilevazione automatica dei costi aziendali (sistemi di contabilità industriale, di controllo di gestione ecc.);
- la realizzazione o acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi;
- l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'innovazione organizzativa;
- investimenti connessi alla realizzazione di progetti di ottimizzazione della logistica;
- l'acquisizione di strumenti ed attrezzature connessi all'attuazione del piano di innovazione organizzativa;

B.4 spese per certificazione etica sociale SA 8000;

B.5 spese per certificazione di processo e/o di prodotto, del sistema di qualità aziendale, di qualità ambientale per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Per la voce di spesa B.5 sono esclusi gli adempimenti prescritti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia.

**C) <u>Innovazione commerciale</u>**

C.1 spese per progettazione e realizzazione del sito web o di altri canali commerciali per via telematica e per l'acquisizione di strumenti ed attrezzature connessi all'attuazione del piano di innovazione commerciale nonché acquisizione di marchi o di licenze per il loro sfruttamento;

C.2 spese di consulenza:

- per supportare cambiamenti innovativi nell'area commerciale e per il presidio strategico del mercato
- connesse all'innovazione della presentazione di prodotti e servizi aziendali quale innovazione di design e marketing;

C.3 costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione dell'impresa ad una determinata fiera o mostra;

Sono ammissibili le spese riferite a programmi di investimento avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

In deroga a quanto sopra e limitatamente alle richieste di agevolazione a titolo del regime "de minimis", sono ammissibili le spese riferite a programmi d'investimento avviati a far data dal *4 giugno 2009*.*

Al fine della verifica del rispetto delle suddette condizioni fa fede la data del primo titolo di spesa (fattura, ricevuta fiscale, parcella o titolo equipollente) ammesso ad agevolazione.

Sono ammissibili i preventivi e i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia almeno pari a 516,46 Euro, e purché tali beni siano iscritti a libro cespiti e ammortizzati in più esercizi, limitatamente alle voci di spesa di cui alle lettere A.1, A.2, B.3 e C.1 .

I beni immateriali di cui al punto A.2 devono inoltre essere utilizzati esclusivamente nell'unità locale interessata dall'investimento, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nell'unità locale beneficiaria degli aiuti per un periodo di almeno tre anni dal completamento dell'investimento e devono essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare controllo, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, sul venditore o viceversa. Tale condizione non è applicata per le iniziative agevolate con il contributo "de minimis".

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Non sono ammissibili, tra le altre:

- le spese non puntualmente sopra citate;
- le spese relative ad un bene e/o servizio rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- le spese effettuate e/o fatturate da personale dell'impresa richiedente;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- con riferimento ai consorzi, le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese, nonché le prestazioni di servizi effettuate dalle singole imprese consorziate e fatturate al Consorzio;
- le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- le spese per acquisto di beni usati o rigenerati;
- le spese per acquisto di immobili, terreni, ristrutturazioni e impianti generici – anche qualora

asserviti esclusivamente ad impianti produttivi/macchinari oggetto dell'investimento (compresi a mero titolo di esempio impianto elettrico, impianto di riscaldamento/condizionamento etc) –;

- le spese per acquisto di macchinari, impianti produttivi, attrezzature meramente sostitutivi, compresi i rinnovi delle licenze per l'utilizzo del software;
- le spese per il mantenimento annuale di certificazioni già acquisite;
- le spese per acquisto di beni a fini dimostrativi;
- le spese per consulenze continuative o periodiche, relative agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

Le modalità di pagamento ammissibili per le suddette spese sono limitate al *bonifico, Ri.Ba., assegno RID e carta di credito aziendale, a valere* su uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa**.

Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Le consulenze devono essere rese da strutture specializzate organizzate in forma di impresa, da professionisti singoli o da Università, Enti Pubblici, Centri di ricerca pubblici e privati. Le schede di presentazione, eventualmente corredate di curricula vitae, contenenti informazioni circa la formazione e le esperienze professionali di tutti i consulenti incaricati della prestazione, siano essi liberi professionisti o incaricati in nome e per conto di strutture specializzate organizzate in forma di impresa, Università, Enti Pubblici, Centri di ricerca pubblici e privati, dovranno evidenziare adeguate competenze in materia.

La valutazione dei costi proposti verrà effettuata tenendo conto dei massimali e dei parametri di riferimento fissati dalla Commissione U.E. **(allegato A)** per gli onorari uomo/giornata, sia nel caso in cui incaricato della prestazione sia un libero professionista sia nel caso in cui sia una struttura specializzata e organizzata in forma di impresa, un'Università, un Ente Pubblico, un Centro di ricerca pubblico o privato. Qualora si tratti di una struttura specializzata e organizzata in forma di impresa, la valutazione verrà effettuata sul soggetto che concretamente espleterà il servizio di consulenza.

## 7. Ammissibilità dei contratti di locazione finanziaria (Leasing).

L'impresa può optare per l'attivazione di contratti di locazione finanziaria (Leasing) sui beni oggetto dell'intervento, secondo la modalità dell' **Aiuto concesso attraverso il concedente (Società di leasing).**

La società di leasing è il beneficiario diretto del contributo, che viene integralmente riversato all'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.

L'ammissibilità di tale operazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- il contratto di locazione finanziaria deve comportare una clausola di acquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;

- in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la preventiva approvazione della Filse S.p.A., la società di leasing si obbliga a restituire la parte di sovvenzione corrispondente al periodo residuo;
- la spesa ammissibile a finanziamento è costituita dall'acquisto del bene, comprovato da fattura quietanzata o da documento contabile avente forza probatoria equivalente; l'importo massimo ammissibile a finanziamento non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione finanziaria;
- non costituiscono spese ammissibili tutte le spese connesse al contratto, quali: tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- il contributo versato alla società di leasing deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'impresa, mediante la riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale; a tal fine la società di leasing deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto sia trasferito integralmente all'impresa elaborando un piano di trasferimento del contributo da inviare all'impresa ed alla FI.L.S.E. S.p.A.

Le modalità di pagamento utilizzate dalla società di leasing ammissibili per le suddette spese sono limitate al bonifico e alle Ri.Ba., disposti da uno o più conti correnti bancari o postali intestati alla società di leasing, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa.
La vendita e locazione finanziaria nella forma del lease-back non è ammessa.

## 8. Intensità e forma dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa da FI.L.S.E. S.p.A., entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, secondo le modalità e le misure di seguito indicate.

1. Relativamente alle iniziative a valere sulla tipologia "***Innovazione tecnologico-produttiva***" l'agevolazione è concessa, a scelta del richiedente, alternativamente, nella forma di:

   A) contributo a fondo perduto calcolato come unica percentuale delle spese determinata sulla base delle tipologie di spesa ammessa, tenendo conto dei seguenti criteri:
   - relativamente alle spese di consulenza, il contributo è determinato nella misura del 50% dei relativi costi ammissibili;
   - relativamente alle altre voci di spesa, il contributo è determinato - in relazione alla dimensione dell'impresa beneficiaria e all'ubicazione dell'unità locale oggetto dell'investimento – nelle seguenti misure, espresse in percentuale della spesa ammessa:

| **Ubicazione dell' unità locale interessata all'investimento** | **Dimensione dell'impresa** | |
|---|---|---|
| | **Piccola** | **Media** |
| area in deroga ex art. 87.3.c. del Trattato U.E. | 30% ESL | 20% ESL |
| area non in deroga ex art. 87.3.c. del Trattato U.E. | 20% | 10% |

   L'importo del contributo a fondo perduto massimo concedibile non può superare **200.000 euro (euro duecentomila)**.

Gli aiuti in questione rispettano tutte le condizioni previste dal "Regolamento CE n.800/2008 della Commissione del 6/8/2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale C.E. del 9.8.2008 e pertanto è esente dall'obbligo di notifica all'Unione Europea.

B) Un aiuto in "de minimis", consistente in un contributo a fondo perduto, nella misura del 30% della spesa ammessa.
Per regime "de minimis" si intende, ai sensi di quanto previsto dal "Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore", pubblicato sulla GUCE del 26/12/2006, un aiuto nel limite massimo di € 200.000 nell'arco di tre esercizi. L'impresa beneficiaria assume l'onere di verificare che qualsiasi ulteriore aiuto supplementare, sempre a titolo di "de minimis", non comporti il superamento del suddetto limite di € 200.000. Inoltre l'impresa deve comunicare, all'atto della presentazione della domanda, informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti "de minimis", dalla stessa ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e in quello in corso (ente concedente, data di concessione e importo).
Secondo quanto disciplinato dal citato Regolamento, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada il limite massimo di contributi che la stessa può ottenere a titolo di regime "de minimis" è ridotto a 100.000 euro.

2. Relativamente alle iniziative a valere sulle tipologie "***Innovazione organizzativa***" e "***Innovazione commerciale***" l'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto a titolo "de minimis" nella misura del 30% della spesa ammessa, secondo quanto previsto dalla citata disciplina comunitaria (Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione).

Le agevolazioni **non sono cumulabili** con altri aiuti di stato o con altre agevolazioni pubbliche, compresi gli incentivi fiscali, relativamente agli stessi costi ammissibili.

## 9. Presentazione delle proposte

Le domande di ammissione ad agevolazione devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'irricevibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 4/7/2012 al giorno 31/7/2012.
Si precisa che le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30, (salvo festività). La procedura informatica sarà a disposizione delle imprese sul sito www.filse.it a partire dal giorno 11/06/2012.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando entro i termini di apertura del bando stesso

Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Il sistema non consentirà l'invio di istanze non sottoscritte con firma digitale e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

## 10. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

- relazione illustrativa dell'impresa;
- relazione tecnico economico e finanziaria dell'investimento proposto e relative spese
- scheda di presentazione di ciascun soggetto incaricato delle prestazioni, sia esso libero professionista o sia esso incaricato in nome e per conto di strutture specializzate organizzate in forma di impresa, Università, Enti Pubblici, Centri di ricerca pubblici e privati.

FI.L.S.E. SpA effettuerà la valutazione dei soggetti incaricati delle prestazioni, con facoltà di riparametrare la spesa in funzione delle risultanze degli accertamenti.

La stessa dovrà essere corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

1. copia dei titoli di spesa (fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti) o dei preventivi dettagliati per singole voci di spesa;
2. nel caso di partecipazione dell'impresa ad una determinata fiera o mostra, copia del preventivo o della fattura o del contratto per la locazione, installazione e gestione dello stand;
3. copia dei preventivi o dei contratti di affidamento dell'incarico o dei titoli di spesa relativamente all'acquisizione di consulenze, in cui siano indicati chiaramente:
    - i parametri identificativi del servizio;
    - l'articolazione dettagliata per ciascuna fase delle attività e relativo costo (giornata lavorativa da intendersi di 8 ore).

    Qualora, in caso di spese già effettuate, i titoli di spesa non contengano gli elementi sopraccitati, gli stessi dovranno essere inseriti in una relazione da redigere a cura del fornitore del servizio che dovrà essere allegata anch'essa in formato elettronico.

**In caso di locazione finanziaria** dovrà inoltre essere allegata in formato elettronico, a corredo della domanda di agevolazione, la seguente documentazione:

- domanda da parte della società di leasing redatta sulla base del modello di cui all'**allegato B1**, firmata digitalmente dal legale rappresentante della società di leasing;
- preventivo o fattura relativi al bene oggetto della fornitura;
- schema di contratto o contratto tra la società di leasing e l'impresa utilizzatrice, che deve prevedere la clausola di riacquisto del bene oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.

La documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente paragrafo, dovrà riportare fedelmente quanto inserito nella schermata - relazione tecnica dell'intervento proposto e relative spese - del sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.

E' possibile inoltre allegare in formato elettronico il curriculum vitae di ciascun soggetto incaricato delle prestazioni, sia esso libero professionista o incaricato in nome e per conto di strutture specializzate organizzate in forma di impresa, Università, Enti Pubblici, Centri di ricerca pubblici e privati. I curricula vitae, dovranno riportare fedelmente quanto inserito nelle schermate - scheda di presentazione - del sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.

Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi di spesa, relazione da redigere a cura del fornitore del servizio, contratto/schema di locazione finanziaria etc.), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.

***Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. SpA avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.***

FI.L.S.E. potrà richiedere la documentazione finalizzata all'acquisizione dell'informativa antimafia.

## 11. Istruttoria e criteri di valutazione

L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di invio telematico delle domande e, nel caso di più domande inviate nella stessa data, si procederà **in caso di carenza fondi**, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio effettuato da un notaio.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.

Superata la verifica formale FI.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/ informazioni strutturali sul progetto stesso.

L'attività istruttoria, in considerazione della complessità del procedimento, deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti purché meramente esplicativi delle suddette osservazioni.
Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.
Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
- l'ammissibilità formale della domanda;
- il merito del progetto proposto ad agevolazione.

***Prima Fase:*** **valutazione di ammissibilità formale**

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e la inammissibilità della domanda.
In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione allegata;
2. i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;
3. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
4. il cronogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando;
5. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;
6. il rispetto della soglia di costo minimo ammissibile (come risultante dalla richiesta dell'impresa).

***Seconda Fase:*** **Valutazione del merito del progetto**

Le domande ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito.
Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione ad agevolazione.

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito in ordine ai sottoriportati criteri n. 2 e 7, abbia esito positivo e che conseguano comunque un punteggio minimo uguale a 15 in relazione ai criteri sottoelencati.

| N. | Criterio | Elementi di valutazione | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | Impatto occupazionale diretto, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone appartenenti a categorie svantaggiate e deboli rispetto al mercato del lavoro | Per ciascun posto di lavoro creato a tempo indeterminato verrà assegnato 1 punto.<br><br>Qualora si tratti di contratti di lavoro a tempo determinato (per un periodo minimo di 3 anni), il punteggio assegnato sarà pari a 0,5 punti per unità<br><br>L'inserimento lavorativo di anche una persona appartenente a categorie svantaggiate e deboli rispetto al mercato del lavoro (dei cui ai punti 18), 19) e 20) dell'art. 2 del Reg.to 800/2008) comporta l'attribuzione di una maggiorazione di punteggio pari a : | 2 |
| 2 | Valutazione tecnico-economica del progetto, con particolare riferimento al grado di innovatività, alle ricadute sulla competitività dell'impresa, alla congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi. | Valutazione:<br>• Sufficiente<br>• Discreta<br>• Buona | 5<br>7<br>9 |
| 3 | Potenzialità di mercato dei risultati del progetto e vantaggi competitivi indotti. | Valutazione:<br>• Sufficiente<br>• Discreta<br>• Buona | 3<br>5<br>7 |
| 4 | Intervento realizzato in ambito distrettuale e/o di filiera produttiva ad alto contenuto tecnologico– ambientale. | Realizzazione dell'intervento in almeno uno di tali ambiti:<br>• no<br>• sì | 0<br>3 |
| 5 | Utilizzo di tecnologie eco-compatibili che migliorano la sostenibilità ambientale delle produzioni e l'efficienza energetica. | Utilizzo di tecnologie eco-compatibili:<br>• No<br>• Si | 0<br>3 |
| 6 | Numero e ruolo delle PMI coinvolte. | Progetto presentato da Consorzi con:<br>• n. 2 imprese<br>• da 3 a 5 imprese<br>• superiore a 5 imprese | 2<br>3<br>4 |
| 7 | Qualifica, idoneità ed esperienza dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto. | Valutazione:<br>• Sufficiente<br>• Discreta<br>• Buona | 5<br>7<br>9 |
| 8 | Continuità di esperienze che hanno prodotto risultati positivi sulla base di valutazioni affidabili. | Continuità di esperienza, sia propria che di soggetti esterni:<br>• No<br>• Si | 0<br>1 |
| 9 | Capacità del progetto di generare nuovi posti di lavoro qualificati di ricerca all'interno delle imprese e di innescare processi di generazione di conoscenze e competenze all'interno delle imprese con priorità per l'occupazione femminile e giovanile (ricercatori). | Posti di lavoro qualificati creati a tempo indeterminato / determinato (per un periodo minimo di 3 anni):<br>• 1 unità<br>• più di una unità<br><br>Nel caso di inserimento lavorativo di giovani fino ai 30 anni e/o donne si ha una maggiorazione di punteggio pari a : | 2<br>4<br><br>2 |

Per l'attribuzione del punteggio relativo ai posti di lavoro creati (criteri 1 e 9), il periodo di riferimento è quello decorrente dalla data di avvio del progetto, coincidente con la data del primo titolo di spesa ammissibile ad agevolazione, fino al termine ultimo previsto per la rendicontazione finale di spesa. Per le verifiche tecniche sui progetti presentati sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successiva all'accoglimento della domanda, FI.L.S.E. S.p.A. potrà avvalersi di esperti esterni in materia.

## 12. Erogazione dell'agevolazione

La rendicontazione finale di spesa dovrà essere prodotta entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento del progetto approvato (12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione) pena la revoca dell'agevolazione concessa.

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione in oggetto, l'impresa dovrà dimostrare la regolarità contributiva ai sensi della Legge 296/2006 – Legge Finanziaria 2007.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 24 ottobre 2007 il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile.

L'agevolazione calcolata sulle spese complessivamente ammesse potrà essere erogata secondo le seguenti modalità:

1) **anticipo pari al 50% dell'agevolazione concessa**, al netto della quota concessa attraverso la società di leasing, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria, secondo le modalità sotto indicate al punto 1.1) o, in alternativa, **acconto pari al 50% dell'agevolazione concessa**, al netto della quota concessa attraverso la società di leasing, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 60% del progetto nella forma di acquisto diretto ammesso con la delibera di concessione, secondo le modalità sotto indicate al punto 1.2).

**1.1) anticipo pari al 50% dell'agevolazione concessa**, al netto della quota concessa attraverso la società di leasing, a seguito:

a) di presentazione dell'originale cartaceo di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 385/1993, a garanzia dell'importo erogato, secondo lo schema di cui al modello **allegato B2,** che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo.

b) della formulazione di apposita richiesta di erogazione da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, che dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

- modulo di richiesta dell'erogazione dell'anticipo del 50%;
- comunicazione attestante i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte degli Uffici FI.L.S.E.;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni attestante che l'impresa non è sottoposta ad un

ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

**1.2) acconto, nella misura del 50% dell'agevolazione concessa**, al netto della quota concessa attraverso la società di leasing, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 60% del progetto nella forma di acquisto diretto ammesso con la delibera di concessione, a seguito:

a) della formulazione di apposita richiesta di erogazione da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, che dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

- dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni attestante la data e modalità di pagamento dei titoli di spesa allegati alla richiesta di erogazione e attestante che gli stessi:
  - sono conformi ai documenti originali;
  - sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
  - sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti di cui al precedente punto 6 del bando, e che sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
  - non sono stati emessi da altra impresa che si trovi con la richiedente, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o che, al pari dell'impresa richiedente, sia partecipata, in via diretta o indiretta, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti;
  - non si riferiscono a spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
  - non si riferiscono a spese effettuate e/o fatturate da impresa nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
  - non si riferiscono a spese effettuate e/o realizzate dal personale dell'impresa richiedente;
  - non hanno beneficiato di agevolazioni/misure di sostegno finanziario nazionali o comunitarie;
  - non si riferiscono a spese per acquisto di beni usati o rigenerati;
- comunicazione attestante i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte degli Uffici FI.L.S.E.;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni attestante che l'impresa non è sottoposta ad un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

- scheda di presentazione di ciascun soggetto incaricato delle prestazioni, sia esso libero professionista o sia esso incaricato in nome e per conto di strutture specializzate organizzate in forma di impresa, Università, Enti Pubblici, Centri di ricerca pubblici e privati, qualora siano intervenute variazioni nei soggetti approvati in sede di concessione dell'agevolazione. Si precisa che FI.L.S.E. si riserva la facoltà di valutare i soggetti che hanno concretamente realizzato la consulenza a consuntivo e di riparametrare l'agevolazione in funzione delle risultanze dell'accertamento, fermo restando il limite massimo dell'agevolazione concessa;

e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

a) copia dei titoli di spesa relativi a tutte le spese rendicontate;

b) per le sole prestazioni consulenziali:

- copia dei titoli di spesa in cui siano indicati chiaramente i parametri identificativi del servizio e l'articolazione dettagliata per ciascuna fase delle attività e relativo costo (giornata lavorativa da intendersi di 8 ore).Qualora, in caso di spese già effettuate, i titoli di spesa non contengano gli elementi sopraccitati, gli stessi dovranno essere inseriti in una relazione da redigere a cura del fornitore del servizio che dovrà essere allegata anch'essa in formato elettronico;
- copia degli elaborati redatti dai fornitori della consulenza e di tutta la documentazione utile alla corretta valutazione delle prestazioni rese qualora la consulenza rendicontata sia già ultimata.

**2) <u>contributo concesso attraverso la modalità del leasing al concedente</u>,** a seguito:

a) della formulazione di apposita richiesta di erogazione da redigersi sulla base del Modello allegato B3 firmato digitalmente dal legale rappresentante della società di leasing;

corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico, a cura dell'impresa beneficiaria del contributo:

b) fattura corredata da documento contabile attestante il pagamento dell'importo complessivo della fattura nonché la modalità utilizzata relativi al bene oggetto di fornitura;

c) contratto tra la società di leasing e l'impresa utilizzatrice, che deve prevedere la clausola di acquisto del bene oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.

d) comunicazione attestante i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte degli Uffici FI.L.S.E. redatta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo;

e) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo, ai sensi dell'art. 47 e 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante che l'impresa non è sottoposta ad ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

La società di leasing trasferirà le agevolazioni all'impresa beneficiaria in un arco di tempo direttamente correlato alla durata del contratto e comunque non superiore a cinque anni, mediante l'accreditamento di quote semestrali posticipate, determinate sull'ammontare dell'erogazione del contributo da parte della FI.L.S.E. SpA .Gli interessi sulle erogazioni già effettuate dalla FI.L.S.E. SpA sono calcolati con capitalizzazione annua al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) vigente al

momento dell'erogazione, per il periodo intercorrente tra la data di valuta dell'erogazione e quella dell'effettivo trasferimento all'impresa.

3) **saldo** del contributo concesso ad ultimazione dell'investimento, a seguito:

a) della formulazione di apposita richiesta di erogazione da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, che dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

- dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni attestante data e modalità di pagamento dei titoli di spesa allegati alla richiesta di erogazione e attestante che gli stessi:
  - sono conformi ai documenti originali;
  - sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
  - sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti di cui al precedente punto 6 del bando, e che sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
  - non sono stati emessi da altra impresa che si trovi con la richiedente, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o che, al pari dell'impresa richiedente, sia partecipata, in via diretta o indiretta, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti;
  - non si riferiscono a spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
  - non si riferiscono a spese effettuate e/o fatturate da impresa nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
  - non si riferiscono a spese effettuate e/o realizzate dal personale dell'impresa richiedente;
  - non hanno beneficiato di agevolazioni/misure di sostegno finanziario nazionali o comunitarie;
  - non si riferiscono a spese per acquisto di beni usati o rigenerati;
- comunicazione attestante i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte degli Uffici FI.L.S.E.;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni attestante che l'impresa non è sottoposta ad un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- scheda di presentazione di ciascun soggetto incaricato delle prestazioni, sia esso libero professionista o sia esso incaricato in nome e per conto di strutture specializzate organizzate in forma di impresa, Università, Enti Pubblici, Centri di ricerca pubblici e privati, qualora siano intervenute variazioni nei soggetti approvati in sede di concessione dell'agevolazione. Si precisa

che FI.L.S.E. si riserva la facoltà di valutare i soggetti che hanno concretamente realizzato la consulenza a consuntivo e di riparametrare l'agevolazione in funzione delle risultanze dell'accertamento, fermo restando il limite massimo dell'agevolazione concessa;

- relazione illustrativa sul programma, sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti;

e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

a) copia dei titoli di spesa relativi a tutte le spese rendicontate;

b) documentazione relativa all'eventuale assunzione dei lavoratori previsti;

c) per le sole prestazioni consulenziali:

- copia dei titoli di spesa in cui siano indicati chiaramente i parametri identificativi del servizio e l'articolazione dettagliata per ciascuna fase delle attività e relativo costo (giornata lavorativa da intendersi di 8 ore). Qualora, in caso di spese già effettuate, i titoli di spesa (fatture, ricevute fiscali, parcelle) non contengano gli elementi sopraccitati, gli stessi dovranno essere inseriti in una relazione da redigere a cura del fornitore del servizio che dovrà essere allegata anch'essa in formato elettronico;
- copia degli elaborati redatti dai fornitori della consulenza e di tutta la documentazione utile alla corretta valutazione delle prestazioni rese;

FI.L.S.E. potrà richiedere la documentazione finalizzata all'acquisizione dell'informativa antimafia.

## 13. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:

a) rispettare quanto previsto nella delibera di concessione delle agevolazioni e gli impegni assunti nella domanda di agevolazione;

b) eseguire l'intervento entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione attraverso investimenti in beni e/o consulenze funzionali e funzionanti alle finalità del progetto approvato;

c) mantenere i requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al punto 3 del bando fino alla data di richiesta dell'erogazione del saldo;

d) mantenere per il periodo di 3 anni successivi alla data di completamento dell'investimento i seguenti requisiti:
   - localizzazione delle unità operative interessate dall'intervento nel territorio regionale
   - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento;

e) chiedere autorizzazione a FI.L.S.E. S.p.A. per eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell'intervento finanziato. Le suddette variazioni potranno intervenire una sola volta e successivamente al ricevimento della delibera di concessione;

f) realizzare una spesa di investimento ammissibile non inferiore al 60% di quella ammessa all'agevolazione, come da delibera di concessione, indipendentemente dall'eventuale successivo accoglimento del piano di investimenti presentato in sede variazione, fermo restando che il limite minimo di investimento rendicontato ed ammissibile non potrà essere inferiore ad Euro 30.000;

g) dare immediata comunicazione a FI.L.S.E. S.p.A. qualora intendano rinunciare all'esecuzione del progetto finanziato;
h) produrre la rendicontazione finale di spesa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento del progetto (12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione);
i) fornire, in caso di richiesta, a FI.L.S.E. S.p.A. e alla Regione, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per **i** 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
j) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni dalla data di erogazione del contributo, la documentazione originale di spesa;
k) rispettare le modalità di pagamento delle spese previste al punto 6 e 7 del bando;
l) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 3 anni dal completamento dell'investimento, salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico;
m) mantenere l'investimento nel territorio regionale – nelle aree in deroga in caso di investimenti effettuati nelle aree ex 87.3.c) - per almeno 3 anni dal completamento dell'investimento;sono esclusi dall'obbligo del mantenimento quegli impianti e attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nell'area interessata per tale periodo;
n) menzionare, in ogni documento in formato elettronico o cartaceo prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il cofinanziamento con le risorse del POR CRO Regione Liguria 2007-2013;
o) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la FI.L.S.E., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;

**VARIAZIONE DEL SOGGETTO**

Nel caso in cui l'impresa (d'ora in poi denominata impresa A) intenda trasferire l'azienda, un ramo o la gestione degli stessi, tramite contratto di affitto, atto di conferimento, fusione, scorporo, donazione, scissione, cessione, o qualsiasi altro negozio giuridico, la stessa dovrà avvisare tempestivamente FI.L.S.E. S.p.A. ed avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione, in relazione ai requisiti di ammissibilità ed alle spese ammesse ad agevolazione.

L'impresa che intende subentrare negli obblighi e nei diritti previsti dal bando all'impresa A (d'ora in poi denominata impresa B) deve possedere tutti i requisiti per l'ammissibilità ai benefici del bando e deve assumersi tutti gli obblighi in capo all'impresa A previsti dal bando stesso e dal provvedimento di concessione.

Ai fini di cui sopra l'impresa A, insieme all'istanza sopracitata per il mantenimento della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione dell'agevolazione deve fornire:

- nel caso di affitto d'azienda o di un ramo d'azienda o altro negozio giuridico assimilato con cui venga trasferita la gestione dell'azienda o di un ramo di essa:

1) copia registrata del contratto che evidenzi compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento e i beni oggetto dell'agevolazione interessati dal trasferimento medesimo;
2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dell'impresa B, firmata digitalmente dallo stesso, attestante il possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal bando per i soggetti beneficiari;
3) dichiarazione di impegno da parte dell'impresa B, firmata digitalmente dal legale rappresentante, al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente bando e relativa assunzione della piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;
4) relazione redatta a cura dell'impresa B con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nel progetto e dalla quale si evincono le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;

- nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo, donazione e fusione d'azienda o di un ramo d'azienda o altro negozio giuridico assimilato con cui venga trasferita la proprietà dell'azienda o di un ramo di essa:

1) copia registrata del contratto che evidenzi compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento e i beni oggetto dell'agevolazione interessati dal trasferimento medesimo;
2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dell'impresa B, firmata digitalmente dallo stesso, attestante il possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal bando per i soggetti beneficiari;
3) dichiarazione di impegno da parte dell'impresa B, firmata digitalmente dal legale rappresentante, al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente bando e relativa assunzione della piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;
4) relazione redatta a cura dell'impresa B con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nel progetto e dalla quale si evincono le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;

Le comunicazioni corredate dalla documentazione richiesta sopra descritta dovranno pervenire a FI.L.S.E. S.p.A. entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di registrazione dell'atto.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, si provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni FI.L.S.E. S.p.A. espleterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

Qualora gli interessati omettano di avvertire la FI.L.S.E. S.p.A. secondo le modalità ed i tempi sopra descritti incorreranno nella decadenza della domanda di agevolazione presentata o nella revoca dei benefici riconosciuti.

## 14. Revoche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla FI.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:

1. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
2. il beneficiario abbia ottenuto per gli stessi beni e/o consulenze altre agevolazioni previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche,
3. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
4. il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità del progetto;
5. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
6. l'impresa non abbia rispettato i seguenti obblighi stabiliti al punto 13:
   - rispettare quanto previsto nella delibera di concessione delle agevolazioni e gli impegni assunti nella domanda di agevolazione;
   - eseguire l'intervento entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione attraverso investimenti in beni e/o consulenze funzionali e funzionanti alle finalità del progetto approvato;
   - mantenere i requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al punto 3 del bando fino alla data di richiesta dell'erogazione del saldo;
   - mantenere per il periodo di 3 anni successivi alla data di completamento dell'investimento i seguenti requisiti:
     - localizzazione delle unità operative interessate dall'intervento nel territorio regionale;
     - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento;
   - realizzare una spesa di investimento ammissibile non inferiore al 60% di quella ammessa all'agevolazione come da delibera di concessione, indipendentemente dall'eventuale successivo accoglimento del piano di investimenti presentato in sede variazione, fermo restando che il limite minimo di investimento rendicontato ed ammissibile non potrà essere inferiore ad Euro 30.000;
   - produrre la rendicontazione finale di spesa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento del progetto (12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione);
   - conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni dalla data di erogazione del contributo, la documentazione originale di spesa;
   - rispettare le modalità di pagamento delle spese previste ai punti 6 e 7 del bando;
   - non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 3 anni dal completamento dell'investimento, salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico;

- mantenere l'investimento nel territorio regionale – nelle aree in deroga in caso di investimenti effettuati nelle aree ex 87.3.c) - per almeno 3 anni dal completamento dell'investimento;sono esclusi dall'obbligo del mantenimento quegli impianti e attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nell'area interessata per tale periodo;

Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.
Il provvedimento, di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione parziale o totale del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

## 15. Controlli

I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

L'Amministrazione regionale provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

## 16. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.
Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

## 17. Informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è FI.L.S.E. S.p.A.

---

* Modifica apportata con D.G.R. n. 514/2012

** Modifica apportata con D.G.R. n. 656/2012